



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## POLIZIA LOCALE

### ORDINANZA N. 271 DEL 27/09/2023

**OGGETTO: Via G. Dozza e Via L.Romagnoli nel Comune di Zola Predosa provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione dello svolgimento del 3° memorial Bruno Lolli gara nazionale di corsa su strada nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 30/09/2023 e le ore 18:30 del 30/09/2023**

#### IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

**Vista** la domanda repertoriata al Prot. Unione n.26635 del 21/09/2023 presentata in nome e per conto di Lolli Auto sport srl con sede legale in Zola Predosa via G.Dozza 90 P. IVA 0161232120 per lo svolgimento del 3° memorial Bruno Lolli in Via G.Dozza e via L.Romagnoli nel Comune di Zola Predosa dalle ore 12:00 del 30/09/2023 alle ore 18:30 del 30/09/2023

**Rilevato** che:

- la gara 3° memorial Bruno Lolli comporterà la chiusura temporanea della carreggiata ed il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati delle vie Dozza e Romagnoli;

**Dato atto** che esistono percorsi alternativi per i veicoli che percorrono la Via G.Dozza e via L.Romagnoli;

**Valutato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

**Rilevato** che il transito della manifestazione comporterà una temporanea chiusura della carreggiata;

**Considerata l'opportunità** di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo in:

- Via G.Dozza e via L.Romagnoli attraverso :

- la chiusura temporanea al transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti all'organizzazione, nonché il divieto di sosta con rimozione in entrambe le vie su entrambi i lati;
- divieto di sosta con rimozione nel parcheggio posto in prossimità dell'intersezione tra via Dozza e via Brodolini

**Visti** gli artt. 6 e 7 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

**Visto** relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

**Visto** il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario)

**Richiamato** l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

**Visto** il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

**Riscontrata** la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

## **ORDINA**

**Per i motivi in premessa indicati, a partire dalle ore 12:00 del 30/09/2023 fino alle ore 18:30 del 30/09/2023 nel Comune di Zola Predosa, la regolamentazione temporanea dei flussi di traffico mediante l'istituzione :**

- in via Via G.Dozza e via L.Romagnoli :
  - la chiusura temporanea al transito veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e degli addetti all'organizzazione, nonché il divieto di sosta con rimozione in entrambe le vie su entrambi i lati;
  - divieto di sosta con rimozione nel parcheggio posto in prossimità dell'intersezione tra via Dozza e via Brodolini
  - divieto di immissione da accessi, privati o pubblici, alle vie di cui sopra

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del **richiedente**, della prescritta segnaletica stradale secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Al termine dell'evento, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

## DISPONE

**all'Organizzatore della manifestazione della** Lolli Auto sport srl con sede legale in Zola Predosa via G.Dozza 90 P. Iva 0161232120 :

- **l'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dell'evento;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna che notturna;
- **di effettuare una scrupolosa ricognizione** delle strade e delle piazze interessate, nei giorni precedenti la manifestazione ed immediatamente prima dell'inizio della stessa, al fine di valutare tutte le eventuali anomalie o imperfezioni della carreggiata e delle pertinenze stradali nonché eventuali altre situazioni che potrebbero rappresentare pericolo per lo svolgimento della manifestazione stessa;
- **la collocazione**, a monte, a valle e in tutte le intersezioni stradali poste in prossimità del percorso della manifestazione, di idonea segnaletica di preavviso che informi della passaggio della manifestazione;
- **la collocazione** di idonea segnaletica informativa di preavviso di strada chiusa nei seguenti luoghi:
  - sulla via Casteldebole all'intersezione con la via Dozza;
  - sulla via Casteldebole all'intersezione con la via Romagnoli
  - sulla via Casteldebole all'intersezione con la via Brodolini
  - sulla via Brodolini all'intersezione con la via Mattei
- che il passaggio della manifestazione sia reso chiaramente visibile agli utenti della strada;
- **l'istituzione** lungo il percorso di un idoneo servizio di sorveglianza al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- che le intersezioni stradali e le aree in cui sosta il pubblico siano presidiate, da personale dell'organizzazione, in posizione di sicurezza e non esposto al traffico veicolare, munito di bandierine e di indumento ad alta visibilità;
- l'obbligo di non arrecare danni al patrimonio pubblico e all'ambiente;
- l'obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene la prevenzione degli incendi;
- l'obbligo del ripristino dei luoghi e del patrimonio pubblico nel caso di eventuali danni;
- l'obbligo di bonifica del piano viabile a causa di eventuali perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- l'obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al suo Regolamento di

Attuazione;

- di provvedere ad avvertire i residenti, le attività produttive, i pubblici esercizi e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona interessata dalla manifestazione sulle modalità ed i tempi di svolgimento della stessa;
- di attuare le eventuali disposizioni in materia di pubblica sicurezza, anche per la gestione della mobilità veicolare e pedonale, date dagli organi competenti (Questura/Prefettura);
- il ripristino dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- che sia garantito in qualsiasi momento della manifestazione il transito veicolare dei mezzi di soccorso e di polizia;
- che, qualora si verificano condizioni di pericolo sia a causa di avverse condizioni atmosferiche, previste o in atto, che per qualsiasi altra criticità, la manifestazione sarà interrotta o sospesa;
- che eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
- che venga sempre lasciato su tutte le strade e piazze interessate, uno **spazio di circolazione libero** di larghezza non inferiore a mt. 3,50 per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
- che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza;
- **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo [polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it), l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
- che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
- che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
- **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo [polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it), la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

### **DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO**

*Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando con movieri e/o installazioni, permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie, sia in visibilità diurna che notturna. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili separati dall'area occupate anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che, qualora la manifestazione termini in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione,*

*ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area eventualmente concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione alla manifestazione e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia stradale in caso di qualsivoglia problematica.*

### **INFORMA**

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata.

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore.

### **RENDE NOTO**

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE  
STEFANO BOLOGNESI  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

